



COMUNE DI MOTTA DE' CONTI

Via Marconi 9 – 13010 MOTTA DE' CONTI Tel. 0161.780156 – Fax 0161.780420
www.unione-coser.it - e.mail mottadeiconti@comuniubv.it

ORDINANZA N. 8 del 27 aprile 2020

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI :

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020”;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività

VISTO il Decreto della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 di "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3. Della Legge 23.12.1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, **ED IN PARTICOLARE IL PUNTO N. 6** , nonché il terzultimo capoverso del predetto decreto ;

DATO ATTO che spetta al Sindaco, nella sua qualità di ufficiale sanitario :

- valutare attentamente l'evolversi della situazione epidemiologica, che possiede un carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, come testimoniato dall'incremento dei casi sul territorio nazionale ;
- accertarsi nelle sede competenti, di quelle che potrebbero essere le conseguenze che dovessero manifestarsi nel breve, medio e lungo termine nella popolazione residente sul territorio comunale in seguito al diffondersi del virus "COVID-19";
- contrastare e contenere il diffondersi del virus "COVID-19" sull'intero territorio comunale e salvaguardare l'incolumità pubblica ma, soprattutto, il funzionamento dell'apparato amministrativo e la continuità dei servizi comunali erogati alla cittadinanza, limitando l'esposizione dei dipendenti e del pubblico a possibili cause di eventuali contagi, temperando quei valori che trovano copertura costituzionale agli artt. 32, 36 e 97Cost.;

CONSIDERATO che, a mente del richiamato DPGR n. 34/2020 :

- si rende necessario limitare al massimo la presenza all'interno degli uffici comunali ;
- l'obbligo di apertura al pubblico degli Uffici Comunali è attualmente prevista solamente per i servizi essenziali;

RITENUTO necessario intervenire celermente, onde non pregiudicare ulteriormente le già delicate condizioni di sicurezza sanitaria del territorio comunale ;

PRECISATO che l'art. 7, L.241/1990 e ss.mm.ii. ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento, che nella fattispecie *de quo* consistono nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sanità pubblica, non viene data comunicazione dell'avvio del procedimento ;

VISTO :

- Lo Statuto Comunale ;
- Il vigente regolamento di contabilità;
- Il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ;
- La L.241/1990 e ss.mm.ii.;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020 ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020 ;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 ;
- il decreto della Regione Piemonte n. 34 del 21.03.2020 ;
- il DPCM del 26.04.2020
- il D.Lgs. n. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" e, in particolare, l'art. 50, comma 5, del predetto decreto legislativo ;

ORDINA

che fino **alla data del 17.05.2020** prevista dal DPCM del 26.04.2020 presso il Comune di Motta de' Conti, le seguenti attività **siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza"**:

- Attività della protezione civile;
- Attività della Polizia locale;
- Attività dello stato civile, servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;
- Attività del protocollo comunale e pubblicazioni all'albo pretorio on line;
- Attività relative al servizio finanziario per assicurare i pagamenti e, più in generale, tutte le attività urgenti ;
- Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico (anche se dato in appalto a ditte esterne);
- Attività della segreteria comunale, limitatamente a quelle collegate all'emergenza sanitaria in corso;
- Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici;
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici laddove sia valutato un effettivo rischio per la sicurezza delle persone;

DISPONE

che dette attività siano svolte mediante appuntamento (telefonico o telematico) con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini e i contatti interpersonali;

che in presenza di uffici con più personale addetto alla specifica mansione, si dovrà effettuare turnazione e garantire la presenza di una sola persona in ufficio ;

che la modalità di lavoro agile di cui alla direttiva del Ministero della Funzione Pubblica n. 2/2020 del 12.03.2020 non verrà attuata per impossibilità di natura oggettiva (difficoltà tecniche, dovute a diversa velocità trasferimento dati tra rete interna ed esterna al Comune);

che i dipendenti in servizio continuino a timbrare le presenze con le consuete modalità.

che l'**Ufficio Polizia Locale** sia aperto al pubblico con gli orari stabiliti dall'Unione Coser ma sempre con **accessi limitati** ad un utente alla volta e con **attesa all'esterno** dell'edificio ;

che in caso di inottemperanza a quanto previsto nella presente ordinanza, si procederà a presentare denuncia alla competente A.G.;

ORDINA ALTRESI'

- ai cittadini, di recarsi presso gli Uffici Comunali **solo se strettamente necessario** preferendo evadere le pratiche, se possibile, prioritariamente in via telematica (fax, mail) ai contatti reperibili sul sito istituzionale dell'Ente;
- ai cittadini ed ai dipendenti, di mantenere, negli uffici e nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro, disponendo rigorosamente l'entrata di una persona alla volta nell'ufficio a cui si deve accedere e di sostare nelle sale/stanze antecedenti rispettando sempre la distanza e le misure igienico-sanitarie dettate dal Ministero della salute;
- al personale degli uffici indicati dalla presente ordinanza, di consentire l'eventuale accesso al pubblico **solo previo appuntamento** (telefonico o telematico) e **unicamente per comprovati motivi** di necessità ed urgenza ;
- al personale degli uffici indicati dalla presente ordinanza, di esaminare le eventuali urgenze per verificare le concrete modalità di soluzione, eventualmente anche con accordi diversi ;

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale il controllo e la verifica del rispetto della presente ordinanza, anche al fine dell'adozione dei provvedimenti di sua competenza ;

DISPONE

Che la presente ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura di Vercelli – UTG ;
- Azienda Sanitaria Locale di Vercelli ;
- Regione Piemonte - Servizio / Ufficio _____ ;
- Provincia di Vercelli – Servizio / Ufficio _____ ;
- Comando Stazione CC di Stroppiana ;
- Comando P.L. Unione Coscr Bassa Vercellese;

che il presente provvedimento potrà essere revocato, modificato o prorogato in caso di ulteriori provvedimenti in materia da parte del Governo o della Regione Piemonte;

che copia del presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio e pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Motta de' Conti.

INFORMA

Che il Responsabile del Procedimento del presente atto è il Sindaco, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, nonché di ufficiale sanitario;

Che contro il presente atto può essere presentato :

- Ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Vercelli, entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte, entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199



IL SINDACO
Quirci Dott.sa Emanuela
Emanuela Quirci